

# **DOMICILIO DIGITALE DELLE IMPRESE COOPERATIVE E DEGLI AMMINISTRATORI**



Gli obblighi previsti per legge

### INTRODUZIONE

*Dal 2020, per le Cooperative, è obbligatorio dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per l'iscrizione al Registro delle Imprese.*

*Analogamente, anche **gli amministratori di Cooperativa e i liquidatori, esclusi gli amministratori delle società consortili**, con l'introduzione della L. n. 207 del 30 dicembre 2024 (Bilancio 2025), hanno l'obbligo di segnalare il proprio indirizzo PEC quale condizione necessaria per l'iscrizione della carica nel Registro Imprese (sia per il rinnovo, sia per la prima iscrizione).*

*In questa sintesi verranno messe in luce le principali scadenze e gli obblighi in capo alle imprese Cooperative.*

## **DOMICILIO DIGITALE DELLE IMPRESE COOPERATIVE**

Affinché il domicilio digitale sia riconosciuto ed effettivo, l'impresa deve comunicare la propria PEC al Registro delle Imprese, tenuto dalle Camere di Commercio.

La comunicazione della PEC deve essere effettuata tramite una pratica di Comunicazione Unica, totalmente gratuita, sul portale dedicato di Unioncamere.

Le Camere di Commercio territoriali hanno già avviato le pratiche per verificare tale adempimento che comporta, in caso di mancato assolvimento, l'assegnazione d'ufficio di un indirizzo PEC valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche (non per comunicazioni in uscita), accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS) presso il cassetto digitale dell'imprenditore.

Contestualmente sarà irrogata e notificata, sempre nel cassetto digitale, la sanzione per omesso adempimento, oltre alle spese del procedimento.

## **DOMICILIO DIGITALE DEGLI AMMINISTRATORI**


Con la Nota del MIMIT del 12 marzo 2025, n. 43836, è stato chiarito l'obbligo per gli amministratori di impresa Cooperativa e per i liquidatori, di dotarsi di un domicilio digitale, adempimento sancito dalla Legge di Bilancio 2025. Sono escluse da tale onere le società consortili.

L'obbligo decorre dal 1° gennaio 2025 e i destinatari di tale obbligo sono gli amministratori di:

- imprese già costituite, in forma societaria, prima del 1° gennaio 2025;
- imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 o che presentino domanda di prima iscrizione al registro delle imprese;

Per le imprese costituite prima del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

N.B. In caso di mancato assolvimento, è possibile l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 2630 C.C., fino ad un massimo di € 1.032,00.



**LEGACOOP**

PIEMONTE

Augurandoci di essere stati sufficientemente chiari, siamo disponibili per tutti i necessari approfondimenti.

p. Area Servizi

Gabriele De Gasperin



+39 345/4689974



[gabriele.degasperin@legacoop-piemonte.coop](mailto:gabriele.degasperin@legacoop-piemonte.coop)



[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]